

47/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info.fs@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

**NEWS**  
a tutti gli associati

## ***P R A G A - Conseguenze Nubifragio***

Alla luce di quanto esposto nella comunicazione dell'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri n. 017/UC/2656, pervenuta via fax il 13 agosto 2002 di consiglio di mettersi in viaggio per la destinazione in oggetto per i prossimi tre-quattro giorni, al cliente deve essere prospettata la possibilità di fruire di un viaggio alternativo senza supplemento di prezzo o con il rimborso della differenza in caso di viaggio di valore inferiore. In caso di impossibilità di fornire un viaggio alternativo ovvero di rifiuto da parte del cliente, non sono dovute penali di cancellazione per viaggi in partenza su tale destinazione, spettando invece il rimborso di quanto versato.

Si richiama, inoltre, l'art. 26 del "Codice di Condotta tra Albergatori ed Agenti di Viaggi", stipulato dalla Associazione Internazionale degli Hotel e dei Ristoranti (IH&RA) e dalla Federazione Mondiale delle Associazioni degli Agenti di Viaggi (UFTAA) per il quale "qualora una delle parti del contratto d'albergo sia impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa di forza maggiore, che è una circostanza che sia imprevedibile, inevitabile ed oltre il proprio controllo, essa è esonerata dalle proprie obbligazioni senza dover pagare alcun risarcimento". Si ritiene che l'emergenza venutasi a creare a seguito dell'alluvione che ha colpito la città di Praga costituisca caso di forza maggiore, essendo evento imprevedibile ed inevitabile da parte delle Agenzie di Viaggi (e dei singoli componenti i gruppi).

Per quanto sopra si ritiene che:

- il contratto dell'Agente di Viaggi con l'albergatore possa essere risolto dal primo in considerazione della sopravvenuta impossibilità di fruire dei soggiorni, dovuta a causa di forza maggiore;
- che alla risoluzione debba conseguire la restituzione dell'eventuale acconto versato all'albergo;
- che non possano essere applicate penali in quanto le stesse presuppongono un inadempimento colpevole da parte dell'Agente di Viaggi, laddove l'inadempimento è imputabile, come già detto, ad un caso di forza maggiore.

Si raccomandano gli Associati che intendano cancellare i gruppi di provvedere con tempestività all'invio agli alberghi delle comunicazioni di risoluzione. Ciò in applicazione di quanto stabilito dall'art. 27 del Codice di Condotta per il quale "quando l'albergatore o l'agente di viaggi ritenga di essere impossibilitato ad adempiere alle proprie obbligazioni per motivi di forza maggiore, egli dovrà immediatamente comunicarlo all'altra parte con tutti i mezzi a propria disposizione al fine di limitare i danni potenziali".

Cordiali saluti

*La Segreteria Regionale*  
**Dott. Liborio Smriglio**